

25 MAR. 2020

Prot. N. 2858/2020



Prot. Int. 28/2020

ORDINE DI SEGNATO v M / 2020.

## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE FORNITE DAL MINISTERO DELLA SALUTE, DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ALL. 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'8.3.2020

IL PRESIDENTE

visti:

- il Decreto Legge 23.2.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 1, lett. k, e l'art. 2;
- le Ordinanze del Ministero della Salute, rese in data 23.2.2020, e recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di COVID-19 nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria";
- la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25.2.2020, avente ad oggetto "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del D.L. n. 6/2020";
- la Circolare del Dipartimento per la Giustizia Minorile del 26.2.2020, che richiama la Circolare del 22.2.2020 del Ministero della Salute;
- le Circolari del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 23 e del 26.2.2020, recante "Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus";
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 27.2.2020, recante "Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative";
- le linee guida, condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense, per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di data 28 febbraio 2020;

33

- il D.P.C.M. primo marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le Ordinanze nn. 2 e 3 del Presidente della giunta Regionale del Molise del 26.2 e dell'8.3.2020;
- Il Decreto Legge n. 9 del 2.3.2020,
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante anch'esso ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le linee guida ai dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 del Consiglio Superiore della Magistratura (delibera del 5.3.2020);
- la Circolare del 6.3.2020 del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, recante ulteriori "Indicazioni operative per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus";
- il D.P.C.M. 8.3.2020 relativo a nuove disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 8.3.2020 n. 11;
- i D.P.C.M. nn. 9 ed 11/2020;
- la delibera del C.S.M. dell'11.3.2020 relativa ad ulteriori linee guida in tema di emergenza sanitaria;
- il D.L. 17.3.2020 n. 18, ed in particolare l'art. 83, comma 5, che prevede la possibilità per i capi degli uffici di adottare le misure indicate nel comma 7, lett. da a) a f) ed h) della suddetta norma;
- rilevato che, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, i dirigenti possono adottare, ai sensi del cit. art. 83, co. 7, del D.L. n. 18/2020, le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23.10.1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonchè l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare

93

forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, C.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 C.P.C., delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, dando atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

- considerato che il sottoscritto ha adottato, in data 19.3.2020, con ordine di servizio n. 8/2020, le opportune misure organizzative ai sensi del citato art. 83, co. 5, del D.L. n. 18/2020;


- rilevato che si palesa necessario integrare detto provvedimento, nei sensi indicati in motivazione;

#### DISPONE

a far data dal 25.3.2020 e sino al 15.4.2020, che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgano mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Si pubblichi nella home page del sito internet del Tribunale e si comunichi ai Magistrati (anche onorari), al Direttore ed al personale amministrativo in servizio, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede ed ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino.

Campobasso, 25 marzo 2020



IL PRESIDENTE

Dr. Prospero Petti  
*[Firma]*